

Prot. n.

Regolamento dell'assemblea studentesca di istituto

(art. 14, comma 1, del D. LGS 297/94)

L'ASSEMBLEA STUDENTESCA DELL' ISTITUTO

VISTO il D.Lgs 297/94, concernente il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alla scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il DPR 249/98, concernente il "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria":

VISTO il DPR 567/96, concernente il "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche";

VISTO il "Regolamento di Istituto" adottato dal Consiglio di Istituto in data 29 novembre 2013;

VISTA la Circolare Ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, avente ad oggetto la disciplina delle "Assemblee Studentesche nella scuola secondaria superiore ed artistica";

VISTA la Nota Ministeriale, prot. n. 4733/A3 del 26 novembre 2003;

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1 – Principi generali e finalità

Il diritto di assemblea rientra nel più ampio diritto costituzionale di riunione.

Tutti gli studenti iscritti hanno il diritto soggettivo di riunirsi in assemblea e il dovere di parteciparvi.

Il valore associativo e democratico dell'assemblea è finalizzato alla crescita culturale degli studenti, accompagna al concreto esercizio dei diritti civili e politici ed è funzionale all'approfondimento dei problemi della scuola e della società.

L'esercizio del diritto di assemblea si esplica attraverso il confronto, la dialettica, il rispetto reciproco e non può in alcun modo disattendere le disposizioni contenute negli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 297/94.

Art. 2 – Convocazione e durata

Gli studenti hanno l'obbligo di presentare, almeno cinque giorni prima dall'effettuazione dell'assemblea, richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico.

La richiesta deve riportare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea e deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli studenti iscritti ovvero dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato studentesco di cui all'art. 7 del presente regolamento.

L'assemblea è mensile e la sua durata non può eccedere il limite delle ore di lezione della giornata.

Non è possibile richiedere l'assemblea studentesca di istituto nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 3 - Ordine del giorno

L'assemblea di istituto può essere richiesta

- a) per la trattazione di problematiche interne alla scuola relative agli aspetti organizzativi, relazionali e formativi:
- b) per la trattazione di problematiche di interesse generale relative agli aspetti sociali, culturali, artistici e scientifici;
- c) per attività di ricerca, seminario e lavori di gruppo.

Per la trattazione delle problematiche di cui alle lettere a) e c) gli studenti, allo scopo di facilitare la comunicazione interna tra i partecipanti all'assemblea e di assicurare comportamenti adeguati ed efficaci, possono costituire gruppi di lavoro per la disamina puntuale delle problematiche affrontate e per la definizione di proposte operative da trasmettere, per competenza, agli organi collegiali della scuola e al Dirigente Scolastico.

Per la trattazione delle problematiche di cui al punto b) gli studenti possono avvalersi di esperti esterni; in tal caso le assemblee sono da considerare a tutti gli effetti attività didattiche, non possono essere annualmente più di quattro e la richiesta di assemblea va presentata almeno 15 giorni prima al Consiglio di Istituto che l'autorizza solo se la richiesta è corredata da una descrizione sufficientemente esaustiva delle competenze possedute dagli esperti e delle attività da realizzare.

Art. 4 – Sede, articolazione dell'assemblea e organismi di funzionamento

Considerati il numero degli alunni e la disponibilità dei locali della scuola l'assemblea di istituto si articola, di norma, per classi parallele di indirizzo.

Per lo svolgimento delle attività l'assemblea degli studenti affida il suo funzionamento ai seguenti organismi interni: il Presidente dell'assemblea, il Segretario con compiti di verbalizzazione, il Comitato studentesco, i Gruppi di studio, di ricerca e di lavoro, il Servizio d'ordine.

Art. 5 - Il Presidente dell'assemblea

Il Presidente dell'assemblea è eletto annualmente tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e a maggioranza assoluta degli studenti partecipanti.

Durante il periodo precedente le elezioni la carica di Presidente viene assunta in via provvisoria dal primo degli eletti tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.

Il Presidente rappresenta l'assemblea degli studenti ed ha il compito di attivare la procedura per la richiesta dell'assemblea, di coordinare gli organismi interni di cui al precedente art. 4, di garantire secondo le disposizioni del presente regolamento lo svolgimento democratico dei lavori assembleari, di procedere alla trattazione degli argomenti rispettando la successione dell'ordine del giorno in discussione, di presentare proposte sulle materie concernenti i punti all'ordine del giorno, di moderare gli interventi e il dibattito ai sensi del successivo art. 10, di dare esecuzione alle decisioni assunte.

Il Presidente individua tre collaboratori tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto con il compito di affiancarlo nello svolgimento dei lavori di competenza.

Al Presidente dell'assemblea eletto spetta il coordinamento dell'assemblea plenaria e dell'articolazione assembleare per classi parallele relative all'indirizzo di appartenenza. Il coordinamento di ciascuna delle restanti articolazioni assembleari è delegato dal Presidente dell'assemblea ad uno dei suoi collaboratori scelto tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e appartenente all'indirizzo.

Il Presidente assicura, insieme al Servizio d'ordine di cui al successivo art. 9, l'ordinato e regolare svolgimento delle attività.

Art. 6 - Il Segretario

Il Presidente/il Coordinatore dell'assemblea individua, prioritariamente tra i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, il segretario con compiti di verbalizzazione.

Il Segretario affianca il Presidente/il Coordinatore dell'assemblea nello svolgimento dei lavori assembleari e redige il verbale riportando in forma sintetica e fedele la descrizione dei lavori assembleari, in particolare gli interventi effettuati, le decisioni assunte a seguito degli interventi e l'esito delle relative votazioni.

Il verbale viene letto dal segretario, approvato a maggioranza assoluta degli studenti partecipanti, sottoscritto dal Presidente/dal Coordinatore dell'assemblea e dal segretario e consegnato, per competenza, al Dirigente Scolastico.

Art. 7 - Il Comitato studentesco

Il Comitato studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Il Presidente dell'assemblea di istituto è membro di diritto.

Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea ed ha compiti di raccordo tra l'assemblea e i Consigli di classe di cui sono rappresentanti.

Il Comitato studentesco è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Il Comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed esprime pareri al Consiglio di Istituto per le attività disciplinate dal DPR 10 ottobre 1996, n. 567. Per tali fini e per le attività preparatorie dell'assemblea di istituto si riunisce nei locali della scuola previa richiesta debitamente motivata da presentare al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dall'effettuazione della riunione; la richiesta è sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La riunione può tenersi anche in locali diversi da quelli dell'istituto o in orario diverso da quello delle lezioni ma in questi casi nessun onere può essere posto a carico del bilancio della scuola.

I pareri e le proposte sottoposti alla valutazione del Consiglio di Istituto devono essere sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei componenti del Comitato studentesco.

Il Consiglio di Istituto esamina i pareri e le proposte per la decisione ovvero li dichiara irricevibili se esulano dalle materie di propria competenza e qualora siano in contrasto con le disposizioni contenute nel DPR n. 567/96.

Il Comitato studentesco partecipa al Servizio d'ordine di cui al successivo art. 9.

Art. 8 – I gruppi di studio, di ricerca e di lavoro

I lavori assembleari concernenti la disamina dei punti all'ordine del giorno possono svolgersi per gruppi di studio, di ricerca e di lavoro.

I gruppi individuano tra i componenti un referente con compiti di coordinamento, di indirizzo, di promozione. Il referente rappresenta all'assemblea l'attività svolta e le decisioni assunte dal gruppo.

Art. 9 - Il Servizio d'ordine

A garanzia del regolare andamento dell'assemblea il Presidente e i suoi collaboratori individuati ai sensi del precedente art. 5 saranno coadiuvati da un Servizio d'ordine, costituito da quattro studenti scelti in seno al comitato studentesco tra i rappresentanti eletti nei Consigli delle classi e appartenenti all'indirizzo impegnato nello svolgimento dell'assemblea.

Data la natura del servizio affidato, i componenti sono muniti di tesserino di riconoscimento.

Il Presidente, i suoi collaboratori e i membri del servizio d'ordine vigileranno sul rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza, sull'applicazione del Regolamento di Istituto, sull'osservanza del presente Regolamento.

I docenti e il Dirigente Scolastico possono assistere allo svolgimento dell'assemblea ma nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all'assemblea.

Non è possibile fumare, assumere bevande alcoliche o psicotrope o stupefacenti, utilizzare telefoni cellulari. La condotta dei componenti del servizio d'ordine deve essere improntata a senso di responsabilità, correttezza e buona educazione: in nessun caso essi potranno lasciarsi coinvolgere in alterchi.

Nel caso in cui i componenti del Servizio d'ordine notino comportamenti pericolosi o scorretti ne daranno immediata comunicazione al Presidente dell'assemblea, il quale procederà ad informare il Dirigente Scolastico per gli adempimenti di competenza.

Art. 10 - Svolgimento dell'assemblea

Tutti gli studenti hanno diritto di esprimere compiutamente il proprio pensiero sull'argomento in discussione e il dovere di rispettare le opinioni altrui. L'intervento non potrà eccedere la durata di tre minuti.

Gli studenti possono replicare riprendendo la parola sullo stesso argomento ma non più di una volta e per un tempo massimo di un minuto.

Gli studenti possono formulare proposte per sostenere, respingere, rinviare o modificare la proposta da altri presentata ovvero formulare controproposte.

La richiesta da parte di uno o più studenti di verbalizzare interventi scritti è preceduta dalla lettura all'assemblea del testo presentato e sottoscritto.

L'assemblea degli studenti adotta le proprie decisioni con votazione palese e a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale la proposta sostenuta dal Presidente.

In nessun caso una proposta che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione può essere sottoposta ad ulteriore votazione.

Art. 11 - Poteri di intervento

Il Dirigente Scolastico ha, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 297/94, diritto di intervento nel caso di violazione del presente regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Il Presidente/Coordinatore dell'assemblea, a fronte di comportamenti inadeguati assunti dagli studenti nel corso dell'assemblea, quali disturbo sistematico, risse, utilizzo del cellulare, inosservanza del divieto di fumo, consumo di cibi o bevande non autorizzati, richiede l'immediato intervento del Dirigente Scolastico il quale ha il potere di disporre l'immediato scioglimento dell'assemblea.

I comportamenti inadeguati, lesivi della dignità delle persone e assunti in violazione dell'art. 6, comma 15, del Regolamento di Istituto sono soggetti a provvedimenti sanzionatori.

Art. 12 – Approvazione e modifiche

Il presente Regolamento è letto, discusso e adottato dall'assemblea degli studenti a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Con le stesse forme e con la stessa maggioranza è possibile modificare o integrare il Regolamento. Le modifiche o le integrazioni al presente Regolamento sono sottoposte in visione al Consiglio di Istituto.

Art. 13 - Pubblicazione

Il presente Regolamento è affisso all'albo dell'istituto immediatamente dopo la presa visione da parte del Consiglio di Istituto ed è pubblicato sul sito istituzionale della scuola perché tutti possano averne conoscenza. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE D	DELL'ASSEMBLEA	STUDENTESCA